

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 154/A

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - CORRIAS - FUNDONI

il 14 novembre 2025

Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale
19 maggio 2025, n. 14

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha come obiettivo l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di graduatorie) che ha introdotto dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) il comma 4-bis il quale ha disposto che "Il termine di efficacia di tre anni dalla data di pubblicazione si applica anche alle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020".

L'interpretazione ad oggetto della presente proposta di legge ha come finalità quella di garantire che il termine di efficacia triennale dalla data di pubblicazione applicato per le graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) previsti nell'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025, trovi altresì applicazione con riferimento alle graduatorie in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge, poiché questa era l'intenzione del legislatore.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli:

- l'articolo 1 disciplina l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025;
- l'articolo 2 riguarda la norma finanziaria;
- l'articolo 3 regolamenta l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - CASULA - CHESSA - CIUSA - COCCIU - LOI - MATTA - SCHIRRU - SOLINAS Antonio - SAU - TRUZZU - USAI

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

FUNDONI, Presidente - ARONI, Vice presidente - SERRA, Segretario - MELONI Corrado, Segretario - AGUS - CANU - COZZOLINO - FRAU - LOI - PERU - PILURZU - PIRAS - TICCA

Relazione di maggioranza

On. Soru

pervenuta il 26 novembre 2025

La proposta di legge 154, presentata il 14 novembre 2025, è stata assegnata il 17 novembre 2025 alle Commissioni permanenti Prima e Sesta per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno.

In data 25 novembre 2025, si è tenuta la seduta congiunta delle Commissioni, in cui, sentita l'illustrazione del proponente e svolta la discussione generale, è stato approvato l'articolato e licenziato il testo a maggioranza.

Il testo licenziato consta di tre articoli:

L'articolo 1 che introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025 che ha esteso il termine di validità triennale delle graduatorie a tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale. L'interpretazione autentica si rende necessaria al fine di assicurare chiarezza in sede di applicazione concreta della citata disposizione di cui all'articolo 2, affinché, secondo l'originaria volontà del legislatore il termine di validità triennale sia applicato anche alle graduatorie in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge (19 maggio 2025). Si tratta di una norma già desumibile in via interpretativa dalla legge originaria, come si può evincere dalla relazione al testo del proponente, in cui viene dichiarato l'intento del legislatore "di utilizzare le graduatorie vigenti per il reclutamento di personale", di voler così ricondurre ad una "situazione di equità" rispetto alle altre amministrazioni regionali, ma anche degli enti locali, per le quali era già previsto un termine di validità triennale; nel testo della proposta della legge originaria si evidenzia inoltre che "dalle medesime graduatorie le amministrazioni interessate possano utilmente attingere per far fronte al fabbisogno di personale(...)" . Si ritiene, dunque, che la volontà del legislatore che emerge dai lavori preparatori è quella di utilizzare le graduatorie ancora vigenti nel momento della pubblicazione della stessa legge, anche per ricreare una situazione di equità rispetto alle altre amministrazioni che operano nel territorio regionale, per le quali il termine triennale era già previsto. Per contro, né dall'analisi del testo, né dai lavori preparatori si desume la volontà di imprimere la portata normativa della disposizione alle sole graduatorie pubblicate successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore a decorrere dalla pubblicazione sul BURAS.

Le Commissioni auspicano pertanto una rapida approvazione della proposta di legge da parte dell'Aula per consentire alle amministrazioni interessate di poter utilmente attingere alle medesime per far fronte al fabbisogno di personale.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1**

Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di graduatorie), si interpreta nel senso che il termine di efficacia triennale si applica anche alle graduatorie in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1**

Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025

(identico)

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)